

Rep. n. 1046/2024

DISCIPLINARE D'INCARICO

DISCIPLINARE D'INCARICO PROFESSIONALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA RESISTENZA AL SISMA, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E FUNZIONALIZZAZIONE DELLA SEDE PALAZZO RIO NUOVO, DORSODURO 3488/U, 30123 VENEZIA.

CUP: H72B22003740005 – CIG: 9771084997

COMMITTENTE: Università Ca' Foscari Venezia, Dorsoduro 3246, 30123 Venezia, codice fiscale 80007720271, di seguito per brevità indicata anche "Università" o "Ateneo".

CONTRAENTE: Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (di seguito anche R.T.P.), costituito da BS PROGETTI S.r.l. (capogruppo), con sede legale in Pianiga, Via Roma n. 130, Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese della CCIAA di Venezia - Rovigo n. 04095420271 – numero REA VE – 364953, e Studio Protecno S.r.l. (mandante), con sede legale in Verona, Via Albere n. 29/a, Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese della CCIAA di Verona n. 01281580231 – numero REA VR – 172460, di seguito per brevità "professionista" o "direttore dei lavori".

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il mese di aprile, il giorno dieci, in Venezia, presso la Sala Alumni, ubicata al secondo piano dell'Università Ca' Foscari, Dorsoduro 3246, Venezia, avanti a me dott. Carlo De Martin Fabbro, responsabile dell'Ufficio Affari Legali delegato, con Decreto del Direttore Generale n. 1251/2022 del 30 novembre 2022, prot. n. 128584, a redigere e ricevere gli atti che si stipulano per conto e nell'interesse dell'Università, sono presenti i signori:

- Dott. Gabriele Rizzetto, [REDACTED]

Direttore Generale dell'Università Ca' Foscari Venezia;

- Ing. Andrea Berro, [REDACTED]

[REDACTED] cittadino

italiano, in qualità di Legale Rappresentante della Società BS PROGETTI S.r.l., con sede legale in Pianiga, Via Roma n. 130, Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese della CCIAA di Venezia - Rovigo n. 04095420271 – numero REA VE – 364953, capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti istituito con l'impresa Studio Protecno S.r.l. (mandante), con sede legale in Verona, Via Albere n. 29/a, Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese della CCIAA di Verona n. 01281580231 – numero REA VR – 172460, costituito in data 29/01/2024 con atto del Notaio Anna Simonetto, del distretto notarile di Padova, Repertorio n. 1.229, Raccolta n. 1.042, Registrato a Padova il giorno 01/02/2024 al n. 3803 serie 1T.

I componenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto.

Premesso che:

- con Decreto del Direttore Generale n. 434/2023 prot. n. 106408 del 10/05/2023 veniva autorizzato l'avvio della procedura di gara per l'affidamento professionale delle prestazioni indicate in oggetto;

- in esito a detta gara, con Decreto del Direttore Generale n. 1055/2023, prot. n. 252814 del 09/11/2023, l'incarico professionale in argomento è stato aggiudicato al costituendo R.T.P. BS PROGETTI S.r.l. (capogruppo) e Studio Protecno S.r.l. (mandante), con un punteggio complessivo pari a 95,90, di cui 80,00 su 80,00 relativi all'offerta tecnica e 15,90 su 20 relativi all'offerta economica, con un ribasso offerto del 33,00%, per un importo di € 442.200,00 (quattrocentoquarantaduemiladuecento/00), oltre Inarcassa (4%) ed IVA (22%), alle condizioni tutte del disciplinare d'incarico e dell'offerta prodotta dall'aggiudicatario in sede di gara;

-	ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.lgs. 50/2016 (di seguito indicato anche "Codice"), è	
	decorso il termine di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del	
	provvedimento di aggiudicazione (Decreto del Direttore Generale n. 1055/2023 Prot. n.	
	252814 del giorno 09/11/2023 sopra citato), come previsto dall'art. 76 del D.lgs. 50/2016;	
-	il responsabile unico del procedimento, Ing. Diego Spolaor, attesta che alla data odierna	
	sono maturate le condizioni per procedere alla sottoscrizione del presente contratto. Ha	
	concluso con esito positivo i controlli nei confronti del Raggruppamento Temporaneo di	
	professionisti tra BS PROGETTI S.r.l. (capogruppo) e Studio Protecno S.r.l. (mandante), con	
	esclusione del controllo relativo alla informazione antimafia di cui all'art. 91 del D.lgs.	
	159/2011 e s.m.i. L'Università, ai sensi dell'art. 92, comma 3, del predetto decreto,	
	recederà dal presente contratto qualora il controllo non abbia esito favorevole.	
	Tutto ciò premesso tra le parti, come in epigrafe indicate e rappresentate, si conviene e	
	stipula quanto segue.	
	Art. 1 – Oggetto dell’incarico	
	Costituiscono oggetto dell’incarico le seguenti prestazioni inerenti ai lavori di miglioramento	
	al sisma, adeguamento alle norme di prevenzione incendi e funzionalizzazione della sede	
	Palazzo Rio Nuovo, Dorsoduro 3488/U, 30123 Venezia:	
a)	progetto definitivo ed esecutivo: comprendente tutti gli elaborati necessari per	
	l’ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni necessarie per l’esecuzione degli	
	interventi e per procedere con il successivo appalto dei lavori sull’edificio in oggetto;	
b)	coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;	
c)	direzione lavori, misurazione, contabilità e assistenza al collaudo;	
d)	coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;	
e)	aggiornamento catastale dell’immobile al termine degli interventi;	
f)	predisposizione e presentazione al termine degli interventi della segnalazione certificata	

	inizio attività al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.	
	I servizi oggetto di gara si riferiscono a lavori da realizzare per un importo stimato pari a €	
	3.069.000,00 (tremilionisessantannovemila/00), comprensivi degli oneri di sicurezza, oltre IVA	
	di legge, appaltabili presumibilmente entro l'anno 2024.	
	Art. 2 – Composizione dell'ufficio di progettazione	
	Per l'esecuzione del servizio di progettazione i nominativi e i rispettivi ruoli del personale, così	
	come dichiarati in fase di gara, sono i seguenti:	
	Ing. Andrea Berro – Responsabile del coordinamento e dell'integrazione delle prestazioni	
	specialistiche;	
	Ing. Gianluca Sartori – Responsabile progettazione strutturale e indagini preliminari;	
	Arch. Andrea Sartori – Responsabile progettazione architettonica;	
	Ing. Riccardo Antoniazzi – Responsabile progettazione impiantistica ed esperto aspetti	
	energetici;	
	Ing. Enrico Alberghini – Professionista antincendio;	
	Arch. Nicola Magliona – BIM manager;	
	Ing. Massimiliano Barsi – Contabilità e misura;	
	Arch. Emanuele Babetto – Esperto aspetti ambientali – CAM (certif. ISO 17024 o	
	equivalente).	
	Per l'esecuzione del servizio di direzione lavori dovranno essere indicati i nominativi e i	
	rispettivi ruoli del personale impiegato, così come dichiarati in fase di gara (Allegato B.2.B),	
	che costituiranno l'ufficio di direzione lavori.	
	I progettisti, il direttore dei lavori e il coordinatore per la sicurezza devono essere dipendenti	
	con contratto a tempo indeterminato o soci o titolari dello studio/società, o in caso di	
	contratto di collaborazione o contratto a tempo determinato con durata dello stesso pari o	
	superiore alla durata prevista per l'espletamento dei servizi in oggetto, fatta salva la	

partecipazione in raggruppamento temporaneo.

In caso di necessità, successivamente alla stipula del disciplinare di incarico, di sostituzione di figure per l'esecuzione dei servizi in oggetto, rispetto a quanto offerto in sede di gara, questa dovrà essere preventivamente autorizzata dal responsabile unico del procedimento, previa acquisizione del curriculum del sostituto che dimostri una qualificazione ed esperienza pari o superiore a quella della figura da sostituire.

Art. 3 – Oneri a carico dell'Università

Sono a carico dell'Università:

1. la consegna di ogni informazione, dato o elemento utile o necessario all'espletamento dell'incarico affidato;
2. la nomina di un proprio referente entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del presente atto, incaricato formalmente del mantenimento dei rapporti con il professionista e/o con i suoi sostituti;
3. l'espletamento delle pratiche per il conseguimento della piena accessibilità e disponibilità da parte del professionista dei luoghi interessati dalla realizzazione delle opere;
4. l'esecuzione di rilievi e indagini eventualmente necessari per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo;
5. l'IVA nella misura di legge;
6. gli oneri previdenziali nella misura del 4%;
7. ogni altro onere non posto direttamente a carico del professionista.

Art. 4 – Obblighi e oneri a carico del professionista

Il professionista è obbligato a eseguire quanto affidatogli secondo le disposizioni del presente disciplinare e sulla base delle indicazioni impartite dal responsabile unico del procedimento (di seguito denominato anche RUP). Il professionista, nello svolgimento dell'incarico, dovrà coordinarsi costantemente con il responsabile unico del procedimento allo scopo di

	consentire una valutazione congiunta delle problematiche progettuali nel loro divenire.	
	Sono a carico del professionista le spese vive sostenute per l'espletamento dell'incarico.	
	Art. 5 – Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni	
	La progettazione, in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, 27 e 147 del D.lgs. n. 50/2016	
	e s.m.i., dovrà essere sviluppata a livello di progetto definitivo ed esecutivo.	
	La prestazione relativa alla direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase esecuzione	
	andrà svolta secondo quanto previsto dagli artt. 101 e 147 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e	
	dalle disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 7	
	marzo 2018, n. 49 e al D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.	
	Ai sensi dell'art. 34, c. 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la progettazione deve essere conforme ai	
	criteri ambientali minimi (CAM) di cui al Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n.	
	256 del 23 giugno 2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di	
	progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per	
	l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi".	
	A) PROGETTO DEFINITIVO:	
	1. La documentazione progettuale da produrre deve rispettare i contenuti minimi indicati dal	
	D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dagli artt. 24-32 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., di seguito	
	richiamati:	
	a) relazione generale;	
	b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;	
	c) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;	
	d) elaborati grafici;	
	e) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all'articolo 28,	
	comma 2, lettere h) ed i) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;	
	f) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;	

	g) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;	
	h) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;	
	i) computo metrico estimativo;	
	l) documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di	
	sicurezza;	
	m) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base dei	
	documenti di cui alle precedenti lettere i) e l).	
	2. Le relazioni specialistiche e le relative tavole grafiche esplicative devono essere sottoscritte	
	da professionisti in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali, definiti dalle	
	specifiche normative di settore;	
	3. L'avvio della progettazione definitiva, sulla base del progetto di fattibilità tecnico	
	economica, dovrà essere preceduto da una proposta progettuale migliorativa, costituita	
	da una relazione descrittiva e da piante, prospetti e sezioni schematiche, che illustrino	
	sommariamente come verrà aggiornata la progettazione già sviluppata in precedenza,	
	tenendo conto delle esigenze ed indicazioni elencate nel documento preliminare alla	
	progettazione.	
	B) PROGETTO ESECUTIVO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI	
	PROGETTAZIONE:	
	1. La documentazione progettuale da produrre deve rispettare i contenuti minimi indicati	
	dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dagli artt. 33 - 43 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., di seguito	
	richiamati:	
	a) relazione generale;	
	b) relazioni specialistiche;	
	c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di	
	ripristino e miglioramento ambientale;	

	d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;	
	e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;	
	f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e	
	quadro di incidenza della manodopera;	
	g) computo metrico estimativo e quadro economico;	
	h) cronoprogramma;	
	i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;	
	j) capitolato speciale di appalto e schema di contratto;	
	2. Le relazioni specialistiche e le relative tavole grafiche esplicative devono essere	
	sottoscritte da professionisti in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali,	
	definiti dalle specifiche normative di settore;	
	3. Ai sensi dell'art. 96 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il progetto dovrà valutare il ciclo di vita e	
	la manutenibilità dell'opera.	
	C) DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE:	
	per l'espletamento delle attività dovrà essere previsto come minimo quanto segue,	
	implementato secondo quanto offerto dal R.T.P. in sede di gara per l'affidamento del	
	servizio in oggetto:	
	<u>A) UFFICIO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI.</u>	
	Costituito da un direttore dei lavori e da due o più assistenti con funzioni di direttore	
	operativo e da uno o più assistenti con funzioni di ispettore di cantiere per il	
	coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile e amministrativo	
	dell'esecuzione di ogni singolo intervento. Le funzioni in capo alle varie figure dell'ufficio	
	di direzione lavori sono di seguito elencate:	
	<u>A.1) - DIRETTORE DEI LAVORI.</u>	
	Cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte e in conformità al progetto e al	

2. La consegna dei lavori.

Il direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49, previa autorizzazione del RUP, provvede alla consegna dei lavori nel termine e con le modalità indicate nel presente disciplinare.

Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori rispetto all'effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l'impresa affidataria e deve contenere:

a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

b) l'indicazione delle aree, dei locali e delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore stesso;

c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Il direttore dei lavori provvede alla consegna d'urgenza su richiesta del RUP e, in tal caso, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'impresa affidataria deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisoriale. Il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nel caso in cui il capitolato speciale lo disponga in relazione alla natura dei lavori da eseguire ovvero nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili. In tal caso, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori.

Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all'impresa affidataria il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e

l'impresa affidataria sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Nel caso di subentro di un'impresa affidataria ad un'altra nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo affidatario deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi. Qualora l'impresa affidataria sostituita nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni e i relativi processi verbali sono firmati dai medesimi assieme alla nuova impresa affidataria. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal direttore dei lavori alla nuova impresa affidataria, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Funzioni e compiti in fase di esecuzione:

1. Accettazione dei materiali.

Il direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 101, comma 3, del Codice e dell'art. 6 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 7 marzo 2018, n. 49, provvede all'accettazione dei materiali, verificando che i materiali e i componenti corrispondano alle prescrizioni del capitolato speciale e ai contenuti dell'offerta migliorativa presentata in sede di gara. Oltre a quelli che può disporre autonomamente, esegue, altresì, tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d'appalto.

Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per

	l'impresa affidataria di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il	
	rifiuto deve essere trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile	
	utile. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori,	
	la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del	
	quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione	
	eseguita d'ufficio.	
	I materiali e i componenti possono essere messi in opera solo dopo l'accettazione del	
	direttore dei lavori. L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la	
	loro posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei	
	componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante	
	in sede di collaudo.	
	Non rileva l'impiego da parte dell'impresa affidataria e per sua iniziativa di materiali o	
	componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o	
	l'esecuzione di una lavorazione più accurata.	
	I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore e	
	sono rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza	
	la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che,	
	dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto	
	è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici	
	giorni dalla scoperta della non conformità alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione	
	europea, al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito.	
	Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto	
	a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità	
	dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a	
	carico dell'impresa affidataria.	

	I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore	
	dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di	
	giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera. Il direttore dei	
	lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le	
	modalità poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro	
	lo stesso confine di cantiere.	
	Il direttore dei lavori può delegare le attività di controllo dei materiali agli ispettori di	
	cantiere, fermo restando che l'accettazione dei materiali resta di sua esclusiva competenza.	
	2. Verifica del rispetto degli obblighi dell'impresa affidataria e del subappaltatore.	
	Il direttore dei lavori svolge le seguenti funzioni:	
	a) verifica periodicamente il possesso e la regolarità, da parte dell'impresa affidataria e del	
	subappaltatore, della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei	
	confronti dei dipendenti, nonché di quella necessaria in relazione all'adempimento degli	
	obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice;	
	b) effettua accessi diretti sul luogo dell'esecuzione, nonché verifiche, anche a sorpresa,	
	sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in	
	materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute	
	umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti, su richiesta del soggetto	
	responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento;	
	c) cura la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e	
	dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.	
	Con riferimento ai lavori affidati in subappalto il direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori	
	operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:	
	a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei	
	subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla	

	stazione appaltante ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice;	
	b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di	
	prestazioni a essi affidate nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;	
	c) registra le contestazioni all'impresa affidataria sulla regolarità dei lavori eseguiti dal	
	subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'impresa affidataria, determina la	
	misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;	
	d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP	
	dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del Codice.	
	Il direttore dei lavori esegue le seguenti attività di controllo:	
	a) in caso di risoluzione contrattuale, cura, su richiesta del RUP, la redazione dello stato di	
	consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la	
	relativa presa in consegna;	
	b) fornisce indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto,	
	nonché per le valutazioni inerenti alla risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 108,	
	comma 4, del Codice;	
	c) accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti	
	strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di	
	interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;	
	d) determina, in contraddittorio con l'esecutore, i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei	
	materiali non previsti dal contratto, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 8, commi 5	
	e 6, del Decreto MIT n. 49/2018;	
	e) redige apposita relazione, laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà	
	nel corso dell'esecuzione di lavori, e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione	
	appaltante le conseguenze dannose, con le modalità descritte all'articolo 11 del Decreto MIT	
	n. 49/2018;	

f) redige processo verbale, alla presenza dell'esecutore, dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di accertare: 1) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; 2) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; 3) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile; 4) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori; 5) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Il direttore dei lavori pone in atto tutti i controlli individuati dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione, con riferimento alle specifiche attività di verifica da attuarsi durante la fase esecutiva dell'opera.

3. Gestione delle varianti e delle riserve.

3.1. Modifiche e varianti contrattuali.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, del Codice, le modifiche, nonché le varianti del contratto in corso di esecuzione devono essere autorizzate dal RUP. Il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni contemplate dal richiamato art. 106. Con riferimento ai casi indicati dall'art. 106, comma 1, lett. c), del Codice, il direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.

Il direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti del contratto in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'art. 106 del Codice. Il direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti a evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla

	legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà della stazione	
	appaltante.	
	In caso di modifiche al progetto non disposte dal direttore dei lavori, quest'ultimo fornisce	
	all'impresa affidataria le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico della stessa.	
	Nel caso di cui all'articolo 106, comma 12, del Codice, l'esecutore non può far valere il diritto	
	alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di	
	sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato	
	dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite	
	del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e	
	comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso	
	nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto,	
	l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato	
	dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute,	
	nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente	
	riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del Codice.	
	Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni	
	non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo	
	contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o	
	materiali sono valutati:	
	a) desumendoli dal prezzario di cui all'art. 23, comma 16, del Codice;	
	b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i	
	prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione	
	dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'impresa affidataria, e	
	approvati dal RUP.	
	Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro	

	economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla	
	stazione appaltante, su proposta del RUP.	
	Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante	
	può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base	
	di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli	
	atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.	
	Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o	
	diminuzione dell'importo contrattuale, entro i limiti di legge, comunicandole al RUP.	
	Il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell'esecutore, redatta in forma di	
	perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni	
	migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo	
	originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono	
	formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché	
	singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano	
	riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che	
	mantengono inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei	
	lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106	
	del Codice, non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori.	
	In materia di modifiche, variazioni e varianti contrattuali si applica, per quanto non previsto	
	nel presente punto, l'art. 8 del Decreto MIT n. 49/2018.	
	3.2. Riserve.	
	Il direttore dei lavori comunica al RUP eventuali contestazioni dell'impresa affidataria su	
	aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dei lavori. In tali casi, il RUP convoca le	
	parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della	
	questione al fine di risolvere la controversia; all'esito, il RUP comunica la decisione assunta	

all'impresa affidataria, la quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione. Il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'impresa affidataria un processo verbale delle circostanze contestate o, in assenza di questa, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'impresa affidataria per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'impresa affidataria, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'impresa affidataria. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

Se l'impresa affidataria firma il registro di contabilità con riserva, il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni al fine di consentire alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'impresa affidataria; in mancanza, il direttore dei lavori è responsabile per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante deve riconoscere all'impresa affidataria. Le riserve, quantificate in via definitiva dall'impresa affidataria, sono comunque iscritte, a pena di decadenza, nel primo atto contabile idoneo a riceverle successivamente all'insorgenza del fatto che le ha determinate; le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, anche nel registro di contabilità, all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto pregiudizievole; le riserve non confermate nel conto finale si intendono abbandonate. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Ove per un legittimo impedimento non sia possibile eseguire una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa

operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate sono portate in detrazione le partite provvisorie.

Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro di contabilità, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli formula, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede di aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Nel caso in cui l'esecutore non abbia firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che a essi si riferiscono.

4 – Controllo tempistiche di esecuzione e sospensione dei lavori.

Il direttore dei lavori vigila sul rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori, che sono indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo. A tal fine, il direttore dei lavori cura l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori per individuare interventi correttivi in caso di rilevata difformità rispetto alle previsioni contrattuali, per fornire indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per le valutazioni inerenti alla risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 108, comma 3, del Codice. Nei casi di cui all'art. 108, comma 4, del Codice, il direttore dei lavori assegna un termine all'impresa affidataria che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'esecutore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'esecutore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle

penali.

Nei casi di cui all'art. 107 del Codice, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale, da inviare al RUP entro cinque giorni dalla data della sua redazione, nel quale devono essere riportate tutte le informazioni indicate nel predetto art. 107. Durante la sospensione dei lavori, il direttore dei lavori dispone visite periodiche al cantiere per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori. Non appena cessino le cause della sospensione, il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalle disposizioni di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'impresa affidataria e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'impresa affidataria ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'impresa affidataria può diffidare il responsabile unico del procedimento a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'impresa affidataria intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.

Il direttore dei lavori è responsabile nei confronti della stazione appaltante di un'eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non previste dall'articolo 107

del Codice.

In materia di sospensione si applica, per quanto non previsto nel presente punto, l'art. 10 del Decreto MIT n. 49/2018.

5. Gestione dei sinistri.

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 11 del Decreto MIT n. 49/2018, compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al responsabile unico del procedimento. Restano a carico dell'impresa affidataria, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa:

a) tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;

b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non nelle ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

Nel caso di danni causati da forza maggiore, l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o forza maggiore;

c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea

	esecuzione del progetto da parte dell'esecutore;	
	d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;	
	e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.	
	Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa	
	dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.	
	6. Funzioni e compiti al termine dei lavori.	
	Ai sensi dell'art. 101, comma 3, lett. b), del Codice, il direttore dei lavori cura, al termine dei	
	lavori, la redazione di un consuntivo scientifico di cui all'art. 102, comma 9, lett. a), e	
	l'aggiornamento del piano di manutenzione di cui all'art. 102, comma 9, lett. b), del Codice.	
	Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell'impresa affidataria di intervenuta	
	ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 12 del Decreto MIT n. 49/2018, effettua i necessari	
	accertamenti in contraddittorio con l'impresa affidataria e rilascia tempestivamente il	
	certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme	
	all'esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori	
	redige in contraddittorio con l'impresa affidataria un verbale di constatazione sullo stato dei	
	lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata	
	esecuzione.	
	In sede di collaudo il direttore dei lavori:	
	a) fornisce all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e	
	trasmette allo stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori;	
	b) assiste i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;	
	c) esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.	
	7. Controllo amministrativo contabile.	
	Il direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 13 del Decreto MIT n. 49/2018, effettua il controllo	
	della spesa legata all'esecuzione dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e	

	tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i	
	quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine	
	provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi	
	effettuati sul registro di contabilità per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono	
	di individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della	
	contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere	
	eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo	
	con l'esecuzione.	
	Ferme restando le disposizioni contenute nel D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, nonché la	
	disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell'impresa affidataria contenuta nella	
	documentazione di gara e nel contratto di appalto, il direttore dei lavori provvede	
	all'accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al	
	loro accadere, affinché possa sempre:	
	a) rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di	
	gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da	
	parte del RUP;	
	b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la	
	relativa esecuzione, entro i limiti delle somme autorizzate.	
	I diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori o dai suoi assistenti,	
	se delegati dallo stesso, e che devono essere firmati contestualmente alla compilazione	
	rispettando la cronologia di inserimento dei dati, sono disciplinati dall'art. 14 del Decreto del	
	MIT 49/2018.	
	La contabilità dei lavori, ai sensi dell'art. 15 del Decreto MIT 49/2018, è effettuata mediante	
	l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche,	
	interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza	

	tra i fornitori di tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta nel suddetto regolamento	
	(Decreto MIT 49/2018) e nel Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Tali strumenti	
	elettronici devono essere in grado di garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la	
	provenienza degli stessi dai soggetti competenti. I programmi informatizzati devono essere	
	preventivamente accettati dal RUP.	
	A.2 - DIRETTORI OPERATIVI.	
	Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel	
	verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite	
	regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività	
	direttamente al direttore dei lavori.	
	Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti	
	compiti:	
	- verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei	
	calcoli delle strutture;	
	- programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;	
	- curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e	
	segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle	
	previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi;	
	- assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari a eliminare difetti	
	progettuali o esecutivi;	
	- individuare e analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e	
	proporre al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;	
	- assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;	
	- esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli	
	impianti;	

-	direzione di lavorazioni specialistiche.	
A.3 - ISPETTORI DI CANTIERE.		
Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori, in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori.		
Agli ispettori possono essere affidati, fra gli altri, i seguenti compiti:		
-	la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali, per assicurare che siano conformi alle prescrizioni e approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore;	
-	la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;	
-	il controllo sulla attività dei subappaltatori;	
-	il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori, con riguardo ai disegni e alle specifiche tecniche contrattuali;	
-	l'assistenza alle prove di laboratorio;	
-	l'assistenza ai collaudi dei lavori e alle prove di messa in esercizio e accettazione degli impianti;	
-	la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;	
-	l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.	

A.4 - SICUREZZA NEI CANTIERI.

Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri possono essere svolte dal direttore lavori, qualora sia provvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa. Nell'eventualità che il direttore dei lavori non svolga le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, dovrà essere prevista la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, che svolga le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Per le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori si applica l'articolo 92 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

I provvedimenti di cui all'articolo 92, comma 1, lettera e), del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono comunicati all'Autorità da parte del responsabile del procedimento.

Art. 6 - Termini

Il tempo previsto per la redazione del progetto definitivo è pari a 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio delle prestazioni. Per la redazione del progetto esecutivo e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, il tempo previsto è pari a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di approvazione del progetto definitivo da parte dell'Università e sottoscrizione del verbale di avvio delle prestazioni.

Preliminarmente all'avvio della progettazione definitiva è previsto un termine di 15 (quindici) giorni, a fare data dalla stipula del disciplinare di incarico, per la presentazione dell'aggiornamento del piano delle indagini che saranno eseguite con oneri a carico dell'Università.

Per l'accatastamento sono previsti 30 (trenta) giorni dalla emissione del certificato di ultimazione dei lavori.

Per la S.C.I.A. antincendio sono previsti 30 (trenta) giorni dalla emissione del certificato di

	ultimazione dei lavori.	
	Il tempo per l'espletamento di tutti i servizi in oggetto ha una durata complessiva presunta,	
	non vincolante per l'Università, di 500 (cinquecento) giorni solari, al netto dei tempi necessari	
	per le verifiche, per la validazione del progetto e per l'appalto dei lavori.	
	Art. 7 - Consegna degli elaborati progettuali	
	Il professionista dovrà consegnare, entro i termini di cui all'art. 6, senza costi aggiuntivi per	
	l'Università:	
	a) n. 4 (quattro) copie cartacee del progetto definitivo ed esecutivo, sottoscritte dai	
	Professionisti responsabili della progettazione;	
	b) n. 1 (una) copia in formato digitale su CD-ROM - chiave USB di tutti gli elaborati. Gli	
	elaborati grafici dovranno essere sia in formato DWG o DXF (compatibile con Autocad) sia	
	in formato pdf.	
	Gli elaborati alfanumerici dovranno essere restituiti in un formato compatibile con i	
	tradizionali programmi di Office Automation.	
	Art. 8 - Altre condizioni disciplinanti l'incarico	
	Il professionista rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso o rimborso spese o altra forma di	
	corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare. L'Università si impegna a	
	fornire al professionista, all'inizio dell'incarico, tutta la documentazione in proprio possesso	
	inerente all'oggetto dell'incarico.	
	Art. 9 - Modifiche agli elaborati progettuali	
	È onere del professionista, senza aver diritto a maggiori compensi, apportare agli elaborati	
	progettuali, anche se già redatti e presentati, tutte le modifiche necessarie per il rispetto	
	delle norme vigenti al momento della presentazione del progetto.	
	Qualora, dopo le approvazioni di cui al precedente comma, venissero richieste	
	dall'Università, prima dell'appalto per l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera,	

	modifiche di lieve entità e che non alterino il progetto nella sostanza, il professionista sarà	
	tenuto a redigere gli elaborati necessari, senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo e nei	
	tempi che saranno concordati tra le parti.	
	Art. 10 - Collaborazioni	
	Il professionista potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, oltre a quelli di cui al	
	precedente art. 2, ferma e impregiudicata la propria diretta responsabilità e garanzia nei	
	riguardi dell'Università per tutte le prestazioni fornite nei limiti e secondo quanto indicato in	
	sede di offerta.	
	L'Università sarà esonerata da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica	
	controparte il professionista, responsabile nei confronti dell'Università stessa.	
	Della nomina dei collaboratori di cui sopra, il professionista è tenuto a dare preventiva	
	comunicazione all'Università, che potrà pronunciarsi in merito.	
	Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane a esclusivo carico del	
	professionista incaricato e per la loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito nel	
	successivo art. 11.	
	Art. 11 - Corrispettivo	
	Il corrispettivo per l'incarico di cui al presente disciplinare, comprensivo dello svolgimento di	
	tutte le attività descritte nel presente atto ed eseguite secondo le indicazioni del D.lgs. n.	
	50/2016 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per quanto applicabile, è fissato in €	
	442.200,00 (euro quattrocentoquarantaduemiladuecento/00), oltre Oneri Previdenziali (4%)	
	e IVA (22%), così distinto:	
	• € 154.105,80 (euro centocinquantaquattromilacentocinque/80) oltre Oneri Previdenziali	
	(4%) e IVA (22%), per la progettazione definitiva;	
	• € 92.848,63 (euro novantaduemilaottocentoquarantotto/63) oltre Oneri Previdenziali	
	(4%) e IVA (22%) per la progettazione esecutiva;	

	• € 186.549,40 (euro centottantaseimilacinquecentoquarantanove/40) oltre Oneri Previdenziali (4%) e IVA (22%) per la direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione;	
	• € 8.696,17 (euro ottomilaseicentonovantasei/17) oltre Oneri Previdenziali (4%) e IVA (22%) per l'accatastamento e la presentazione della SCIA antincendio.	
	Il compenso di cui al precedente comma sarà adeguato all'eventuale maggior importo delle opere progettate (progetto esecutivo validato) rispetto al progetto di fattibilità tecnico economica, applicando lo stesso sconto offerto, pari al 33,00%, alla tariffa di cui al DM -	
	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 17 giugno 2016 ricalcolata sull'importo effettivo dei lavori.	
	Art. 12 – Modalità di pagamento	
	La liquidazione dei compensi per la progettazione definitiva ed esecutiva sarà effettuata come segue:	
	- una aliquota di acconto pari al 70% dell'importo di contratto previsto per la progettazione definitiva alla consegna degli elaborati relativi;	
	- una aliquota di saldo pari al 30% dell'importo di contratto previsto per la progettazione definitiva all'ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni edilizie da parte degli enti preposti, e all'approvazione dello stesso da parte della stazione appaltante;	
	- una aliquota di acconto pari al 70% dell'importo di contratto previsto per la progettazione esecutiva alla consegna degli elaborati relativi;	
	- una aliquota di saldo pari al 30% dell'importo di contratto previsto per la progettazione esecutiva a seguito della validazione del progetto relativo e all'approvazione dello stesso da parte della stazione appaltante;	
	La liquidazione dei compensi per la Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in Fase di esecuzione sarà effettuata come segue:	
	- una aliquota di acconto pari al 90% dell'importo di contratto previsto per la Direzione Lavori	

	e Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione sarà liquidata in corso d'opera in	
	proporzione agli stati di avanzamento dei lavori emessi;	
	- una aliquota di saldo pari al 10% dell'importo di contratto previsto per la Direzione Lavori e	
	Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione sarà liquidata all'emissione del conto finale	
	dei lavori.	
	La liquidazione dei compensi per l'accatastamento e la presentazione della SCIA antincendio	
	sarà effettuata come segue:	
	- saldo pari al 100% dell'importo di contratto previsto per l'accatastamento e la	
	presentazione della SCIA antincendio sarà liquidato al deposito presso i rispettivi enti delle	
	pratiche relative.	
	Il pagamento resta comunque subordinato all'ottemperanza del professionista agli obblighi	
	citati nel presente atto.	
	Il pagamento degli acconti avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura	
	elettronica, salvo che il Responsabile del Procedimento eccepisca l'incompletezza o	
	l'inadeguatezza della documentazione contabile presentata.	
	La fattura dovrà riportare il CIG, il CUP, il codice univoco ufficio CCC799 ed essere intestata a:	
	Università Ca' Foscari Venezia – Area Servizi Immobiliari e Acquisti – Dorsoduro 3246, 30123	
	Venezia - C.F. 80007720271.	
	Il pagamento della fattura avverrà, inoltre, solo previo accertamento della regolarità	
	contributiva del professionista.	
	In caso di inadempimento contrattuale, l'Università si riserva di non procedere alla	
	liquidazione degli acconti sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali	
	si è verificato il non corretto adempimento.	
	Il pagamento avverrà nel conto corrente bancario:	
	IBAN: [REDACTED]	

	N [REDACTED] to ai sensi dell'art.	
	3 della legge 136/2010 e s.m.i.	
	La persona delegata a operare su tale co [REDACTED]	
	[REDACTED]	
	qualità di legale rappresentante.	
	Il professionista provvederà a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati sopra	
	riportati, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi della modifica stessa.	
	La fatturazione nei confronti della stazione appaltante sarà in capo alla capogruppo BS	
	Progetti s.r.l., la quale poi provvederà a: 1) saldare le fatture che Studio Protecno s.r.l.	
	emetterà a carico di BS Progetti s.r.l.; 2) inviare al RUP le quietanze/liberatorie della	
	mandante.	
	Art. 13 - Penali	
	In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto	
	del presente atto, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in	
	base all'art. 16, l'Università applicherà le seguenti penali:	
	a) per ogni giorno solare di ritardo, rispetto al termine contrattualmente fissato per la	
	consegna del progetto definitivo, sarà applicata una penale pari a € 250,00;	
	b) per ogni giorno solare di ritardo, rispetto al termine contrattualmente fissato per la	
	consegna del progetto esecutivo, sarà applicata una penale pari a € 200,00;	
	c) per ogni giorno solare di ritardo, rispetto al termine assegnato dal responsabile unico del	
	procedimento per apportare le eventuali correzioni e/o integrazioni al progetto	
	esecutivo, in esito alle operazioni di verifica propedeutiche alla validazione del progetto	
	stesso, sarà applicata una penale pari a € 200,00;	
	d) per ogni giorno solare di ritardo nell'adempimento di quanto disposto dal responsabile	
	unico del procedimento con apposito ordine di servizio al direttore dei lavori, sarà	

	applicata una penale pari a € 300,00;	
e)	per ogni giorno solare di ritardo, rispetto al termine contrattualmente fissato per la consegna del conto finale e della relativa relazione rispetto al termine fissato dal capitolato speciale dei lavori, sarà applicata una penale pari a € 300,00;	
f)	per ogni assenza del direttore dei lavori o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, rispetto alla frequenza dichiarata in sede di offerta (scheda B.2B), sarà applicata una penale pari a € 500,00;	
g)	per ogni assenza di un direttore operativo o ispettore di cantiere, rispetto alla frequenza dichiarata in sede di offerta (scheda B.2B), sarà applicata una penale pari a € 300,00.	
	Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra precisate verranno contestati dal RUP, a mezzo di comunicazione scritta che sarà trasmessa per mezzo di PEC (a cui si attribuisce pieno valore di titolo di notifica) al professionista. Quest'ultimo dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla stessa contestazione.	
	Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del RUP ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al professionista le penali sopra indicate.	
	Nel caso di applicazione di penali, l'Università potrà recuperare l'importo delle stesse dalle fatture o prelevandole dalla cauzione definitiva, di cui al successivo art. 15.	
	L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso il professionista dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle medesime penali.	
	Qualora l'ammontare delle penali superi il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale (IVA esclusa), l'Università, su proposta del responsabile unico del procedimento, risolve il contratto per grave inadempimento, fatto salvo il diritto dell'Università stessa al risarcimento	

di eventuali maggiori danni.

Art. 14 - Verifica e validazione degli elaborati progettuali

L'Università, prima dell'approvazione del progetto esecutivo e in contraddittorio con il professionista, verificherà, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 50/2016, la qualità degli elaborati progettuali e la loro conformità alla normativa vigente.

Qualora durante le verifiche si riscontrino contrasti rispetto alla normativa vigente, incongruenze di natura tecnica, errori, omissioni o violazione degli indirizzi progettuali, sarà fissato un termine massimo entro il quale il professionista dovrà apportare le necessarie modifiche agli elaborati progettuali. Tale termine non potrà essere superiore a 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta da parte dell'Università, fatto salvo diverso accordo con il responsabile unico del procedimento. Scaduto il termine assegnato sarà applicata la penale di cui all'art. 13, lett. c).

Le modifiche agli elaborati progettuali, che dovessero essere apportate in fase di progettazione in adempimento a quanto sopra, saranno da considerarsi non onerose per l'Università e ricomprese nel corrispettivo di cui al precedente art. 11.

Art. 15 – Coperture assicurative e garanzia

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, il professionista BS PROGETTI S.r.l. ha prodotto polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale n. PI-3763322305 stipulata con la Compagnia di assicurazioni Arch Insurance (EU) DAC, per il tramite di DUAL Italia S.p.A. in data 19/06/2023, con relativa appendice n. PI-3763322305/0, stipulata in data 20/06/2023, valida fino al 11/07/2024, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ancorché non materialmente allegata. La suddetta copertura assicurativa dovrà essere mantenuta attiva, da parte del professionista, fino alla conclusione del presente contratto.

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, il

professionista Studio Protecno S.r.l. dichiara di aver sottoscritto polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale n. IFL0006074 stipulata con la Compagnia di assicurazioni AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, per il tramite del broker Assiteca S.p.A., in data 14/03/2013, con relativa appendice n. 12, stipulata in data 12/01/2024, valida fino al 31/12/2024. La suddetta copertura assicurativa dovrà essere mantenuta attiva, da parte del professionista, fino alla conclusione del presente contratto.

La polizza di responsabilità civile professionale deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto definitivo e esecutivo che abbiano determinato a carico dell'Università nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Ai sensi dell'art. 103 del D.lgs n. 50/2016, il professionista, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più al professionista rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il professionista, ha prodotto, a titolo di garanzia definitiva, una polizza fideiussoria n. 2059634 emessa da REVO Insurance S.p.A. in data 25/01/2024 per l'importo di € 101.706,00 (euro centounomilasettecentosei/00), pari al 23 % dell'importo del corrispettivo di cui all'art. 11 del presente disciplinare.

Qualora la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte, il professionista dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, dandone comunicazione scritta mediante PEC al RUP.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento (80%) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta

del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del professionista, degli stati di avanzamento delle prestazioni, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Art. 16 – Risoluzione del contratto

L'Università si riserva di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa dichiarazione scritta da comunicarsi al professionista con PEC, nei seguenti casi:

1. ritardo nella consegna del progetto definitivo o esecutivo superiore a 20 (venti) giorni naturali e consecutivi rispetto al termine di cui al precedente art. 6;
2. qualora l'ammontare delle penali di cui all'art. 13 superi il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale (IVA esclusa);
3. violazione della norma di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.;
4. violazione degli obblighi di cui al successivo art. 24;
5. violazione del codice etico di comportamento di cui al successivo art. 25;
6. reiterate violazioni (almeno due violazioni) agli obblighi derivanti dagli ordini di servizio emessi dal RUP.

L'Università provvederà a incamerare, senz'altro avviso, a titolo di penale, la garanzia definitiva, di cui all'art. 15, addebitando le maggiori spese per l'assegnazione dell'incarico ad altro professionista. Rimane salvo il diritto dell'Università al risarcimento del maggior danno.

Art. 17 – Ulteriori ipotesi di risoluzione contrattuale

L'Università si riserva di risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia nei casi di cui all'art. 108, comma 1, del Codice.

L'Università procederà alla risoluzione del contratto qualora nei confronti del Professionista sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione,

	ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo	
	80 del D.lgs. 50/2016.	
	Nel caso di risoluzione del contratto il professionista, ai sensi dell'art. 108, comma 5, del	
	Codice, ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato	
	degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Si applicano i commi 3, 4 e 8	
	del Codice.	
	Art. 18 - Recesso	
	Fermo restando quanto previsto dall'art. 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre	
	2011, n. 159, l'Università può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il	
	pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, oltre al decimo dell'importo di quelle	
	non eseguite. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla	
	differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo contrattuale e l'ammontare netto	
	delle prestazioni regolarmente eseguite.	
	L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione al professionista,	
	trasmessa via PEC, da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni naturali	
	consecutivi, decorsi i quali l'Università verifica la regolarità delle prestazioni rese.	
	Art. 19 - Divieto di subappalto e cessione del disciplinare	
	Il Professionista è tenuto a eseguire in proprio la prestazione oggetto del presente atto. A	
	sensi dell'art. 31, comma 8, del D.lgs. 50/2016, il Progettista non può avvalersi del	
	subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi,	
	misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con	
	esclusione della relazione geologica, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati	
	progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del Progettista.	
	È assolutamente vietata la cessione totale o parziale del presente disciplinare, pena la nullità	
	della cessione stessa.	

	Art. 20 - Incompatibilità	
	Il professionista non potrà partecipare all'appalto dei lavori, nonché agli eventuali subappalti	
	o cottimi, relativi all'opera oggetto del presente incarico.	
	All'appalto di lavori, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, non potranno partecipare	
	soggetti controllati, controllanti o collegati al professionista ai sensi dell'art. 2359 del Codice	
	Civile.	
	I divieti di cui al presente articolo sono, inoltre, estesi ai dipendenti dell'affidatario	
	dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari	
	di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.	
	Il professionista dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare situazioni di	
	conflitto di interesse con l'Università e si impegna comunque a segnalare tempestivamente	
	l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai	
	precedenti commi, sia per sé sia per i suoi collaboratori.	
	Art. 21 – Domicilio e controversie	
	Il domicilio, per ogni effetto di legge, viene eletto dall'Università in Venezia, Dorsoduro 3246,	
	e dal professionista presso la propria sede legale.	
	Qualora insorgano controversie relative all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto,	
	la soluzione delle stesse sarà demandata al giudice competente. Si elegge come	
	esclusivamente competente il Foro di Venezia.	
	Art. 22 – Tracciabilità dei flussi finanziari	
	Il professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.	
	136/2010 e s.m.i.	
	Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a	
	consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce, ai sensi dell'art. 3,	
	comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione contrattuale.	

Il professionista che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, si impegna a darne comunicazione all'Università e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Venezia.

Art. 23 – Spese contrattuali

Tutte le spese relative al contratto, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti, comprese le imposte di bollo e di registro, sono a carico del professionista, senza diritto di rivalsa.

Il professionista, prima della stipula del contratto, dovrà provvedere al pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro relative al contratto d'appalto.

Le spese per la pubblicazione dell'avviso di gara e del successivo avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sui giornali sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate all'Ateneo entro sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Art. 24 – Riservatezza

Il professionista è responsabile della riservatezza dei dati e dei materiali dei quali venga a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente contratto. Tali dati/materiali potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente disciplinare. Il professionista non potrà far altro uso né direttamente né indirettamente delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione al presente affidamento e ciò anche successivamente alla scadenza dell'incarico.

Il professionista è responsabile dell'osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza di cui al comma precedente.

Art. 25 – Codice etico e di comportamento

Le disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013), per quanto compatibili, ai sensi dell'art. 2, comma 3, dello stesso decreto si applicano ai collaboratori a qualsiasi titolo del professionista. Si applicano altresì le disposizioni del Codice Etico e di Comportamento adottato dall'Ateneo con Decreto Rettorale n. 1116 del

	5/11/2019, modificato con D.R. n. 765 del 29 giugno 2023 e pubblicato sul sito web	
	dell'Università.	
	Il professionista si impegna a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori i suddetti	
	Codici.	
	Art. 26 - Proprietà del progetto	
	Il progetto resterà di proprietà piena e assoluta dell'Università, che a suo insindacabile	
	giudizio potrà darvi o meno esecuzione.	
	Art. 27 – Informativa privacy	
	Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione di dati personali" e s.m.i. e del	
	Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679), i dati personali, forniti per la sottoscrizione	
	del presente disciplinare d'incarico, saranno raccolti per le finalità di gestione dello stesso nel	
	pieno rispetto della normativa sopra richiamata. In ogni momento il Professionista potrà	
	esercitare nei confronti dell'Ateneo i diritti previsti agli articoli dal 15 al 22 del GDPR	
	2016/679. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale nel rispetto della	
	normativa sopra richiamata. Il responsabile della protezione dei dati (DPO) dell'Ateneo è	
	l'avv. Giorgia Masina. Il titolare del trattamento è l'Università Ca' Foscari Venezia nella	
	persona della Magnifica Rettore. La scheda informativa è disponibile all'indirizzo	
	https://www.unive.it/pag/40638/ .	
	Art. 28 – Disposizioni finali	
	Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, si fa riferimento al D.lgs. n.	
	50/2016 e s.m.i., al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. limitatamente alle norme ancora in vigore ai	
	sensi degli artt. 216 e 217 del d.lgs. 50/2016, alle disposizioni di cui al decreto n. 49/2018,	
	alla disposizione del D.lgs. n. 81/2008 e alle disposizioni di cui al codice civile regolanti la	
	materia.	
	Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non	

	materialmente allegati:	
	• l’offerta tecnica (in particolare, l’Allegato B.2.B) ed economica;	
	• polizze RC professionale;	
	• garanzia definitiva;	
	• il Patto di integrità (Rep. n. 897/2024 – Prot. n. 85331 del 04/04/2024).	
	Si omette la lettura degli allegati sopra citati per espressa volontà delle parti, le quali	
	dichiarano di conoscerne integralmente il contenuto.	
	Questo atto consta di n. quaranta intere facciate e n. sei righe della quarantunesima facciata,	
	elaborate informaticamente su fogli uso bollo da persona di mia fiducia.	
	Il presente atto, da me letto mediante l’uso e il controllo personale degli strumenti	
	informatici, viene approvato e sottoscritto dalle parti con firma digitale (ai sensi dell’art. 32,	
	comma 14, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) rilasciata da Ente certificatore autorizzato.	
	Io Ufficiale Rogante attesto la validità dei certificati di firma digitale utilizzati dalle parti.	
	Università Ca’ Foscari Venezia – Il Direttore Generale – Dott. Gabriele Rizzetto	
	Il Professionista – Ing. Andrea Berro	
	Il sottoscritto Ing. Andrea Berro dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole	
	contrattuali e dei documenti ivi richiamati e, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c.,	
	dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli artt. 2 (composizione dell’ufficio	
	di progettazione), 4 (obblighi e oneri a carico del professionista), 5 (contenuti e modalità di	
	svolgimento delle prestazioni), 6 (termini), 7 (consegna degli elaborati progettuali), 9	
	(modifiche agli elaborati progettuali), 12 (modalità di pagamento), 13 (penali), 14 (verifica e	
	validazione degli elaborati progettuali), 15 (coperture assicurative e garanzia), 16 (risoluzione	
	del contratto), 17 (ulteriori ipotesi di risoluzione contrattuale), 18 (recesso), 19 (divieto di	
	subappalto e cessione del disciplinare), 20 (incompatibilità), 21 (domicilio e controversie), 22	
	(tracciabilità dei flussi finanziari), 23 (spese contrattuali), 24 (riservatezza), 25 (codice etico e	

di comportamento) e 26 (proprietà del progetto) del presente atto.

L'accettazione delle clausole e delle condizioni di cui agli articoli sopra elencati avviene
mediante apposizione di una seconda firma digitale da parte dell'Ing. Andrea Berro.

Per accordo e accettazione

Il Professionista – Ing. Andrea Berro

L'Ufficiale Rogante – Dott. Carlo De Martin Fabbro

